

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1641 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2020****relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per l'uomo e gli animali che possono presentarsi direttamente o mediante l'ambiente.
- (2) In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti.
- (3) La decisione 98/258/CE del Consiglio ⁽²⁾ approva l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, con la finalità di favorire gli scambi mediante l'istituzione, tra l'altro, di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano rientrano nell'ambito di applicazione di tale accordo (allegato I, «Animali vivi e prodotti di origine animale»).
- (4) Dal 17 al 27 marzo 2015 sono stati effettuati controlli dell'Unione negli Stati Uniti per valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca da questi derivati destinati all'esportazione nell'Unione (controlli dell'Unione). Nell'ambito di tali controlli le autorità statunitensi hanno fornito informazioni sulla normativa di ordine sanitario applicabile ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini nel loro territorio, sulle procedure di valutazione del rischio e sui fattori di cui si tiene conto per tale valutazione e per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria per quanto riguarda tali merci nonché sui controlli, sulle procedure d'ispezione e sui meccanismi di certificazione ufficiale.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

- (5) Gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini sono soggetti alle norme in materia di igiene applicabili ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati e congelati di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ conformemente all'allegato III, sezione VII, punto 1, di detto regolamento. I risultati relativi ai molluschi bivalvi vivi registrati nell'ambito dei controlli dell'Unione si applicano pertanto agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che richiede la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 stabilisce che le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento. Gli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, figurano in tale elenco.
- (7) I controlli dell'Unione, le successive garanzie fornite dagli Stati Uniti e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 consentono di stabilire che le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa vigente nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
- (8) Per consentire l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano è necessario stabilire un modello di certificato ufficiale per le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati, refrigerati o trasformati destinati al consumo umano provenienti dagli Stati Uniti d'America, nel quale è richiesta l'attestazione che le misure applicate alla produzione e all'immissione in commercio di tali merci sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
- (9) Nello stabilire le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano è opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata, conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾, che stabilisce codici per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, provenienti dagli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

*Articolo 2***Definizione**

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

«molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 3***Equivalenza**

Le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, per i quali i codici della nomenclatura combinata sono stati stabiliti nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 4***Certificato ufficiale**

Ciascuna partita di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano di cui all'articolo 1 entra nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato conformemente al modello stabilito nell'allegato.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER LE IMPORTAZIONI DAGLI STATI UNITI D'AMERICA DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, CONGELATI, REFRIGERATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.
					I.3. Autorità centrale competente		
					I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.		
	I.7. Paese di origine USA	Codice ISO US	I.8. Stato di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Numero di registrazione/riconoscimento				I.12.		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE		
					I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimenti del documento commerciale		
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
				I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐				I.22. Numero di colli			
I.23. Identificazione del container/numero del sigillo				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Prodotto certificato per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano ☐ Centro di spedizione ☐ Ulteriore trasformazione							
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐			
I.28. Identificazione del prodotto Codice NC Specie (Nome scientifico) ☐ Consumatore finale Numero di colli Natura del prodotto Nome dell'impianto di fabbricazione e numero di riconoscimento Peso netto Numero del lotto Tipo di trattamento Deposito frigorifero Luogo di raccolta							

Stati Uniti (US)

Certificato veterinario per l'UE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b
	II.1. Attestato di sanità pubblica per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che: — i prodotti descritti nel presente certificato sono conformi alle pertinenti norme e prescrizioni statunitensi di cui al programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e sono stati prodotti nel rispetto di tali norme e prescrizioni. — L'etichetta dei prodotti descritti nel presente certificato deve indicare che tali prodotti non sono destinati ad essere immersi in acque dell'UE o a venire a contatto con tali acque. — Tutti i molluschi di provenienza estera utilizzati nei prodotti descritti nel presente certificato provengono da paesi terzi/stabilimenti/zone di coltura riconosciuti per l'esportazione di molluschi bivalvi vivi nell'UE.		
	II.2. Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che: II.2.2.1 gli animali di acquacoltura sopraindicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario; II.2.2.2 il container di trasporto o la barca vivaio sono stati puliti e disinfettati prima di effettuare il carico oppure non sono stati utilizzati precedentemente; e II.2.2.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nella parte I, caselle da I.7 a I.11, del presente certificato.		
Note * I lotti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e i lotti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini non vivi non possono essere accompagnati dal medesimo certificato. Deve essere rilasciato un certificato distinto per i prodotti vivi e i prodotti non vivi. Parte I: — Casella I.8.: regione di origine: Stato di raccolta negli Stati Uniti e codice della zona di produzione riconosciuta. — Casella I.11.: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. — Casella I.15.: numero di immatricolazione (vaghi ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte. — Casella I.19.: usare i codici SA appropriati. — Casella I.23.: identificazione del container/numero del sigillo: solo se pertinente. — Casella I.28.: natura del prodotto: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. Tipo di trattamento: prodotto vivo, refrigerato, congelato, trasformato. Nome dell'impianto di fabbricazione e numero di riconoscimento: sono comprese navi officina, navi congelatrici, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione. Il luogo di raccolta indica la zona di produzione, che dovrebbe essere identificata per tutti i prodotti. Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Ispettore ufficiale: Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo Data Firma Timbro			